

PERVENUTA ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IN DATA 19.10.2023 *Scorre*



LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA

Sede Legale: via Carlo Bellerio 41, 20161 Milano
C.F. 97866510155



Sede operativa: Viale Trento e Trieste 48
26100 Cremona



Al Sig. Sindaco del Comune di Cremona
Prof. Gianluca Galimberti
Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Paolo Carletti

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI VEGETALI E VARIE AL CAMPO ROM DI VIA ZOCCO

PREMESSO CHE

- Le combustioni all'aperto, anche solo di residui vegetali, oltre ad elevate emissioni di polveri, monossido di carbonio e composti organici volatili (COV), provocano emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) e metalli pesanti. La quantità di tali composti dipende dalla presenza di cloro, di pesticidi ed eventuali altri contaminanti. La combustione di materiale ligno-cellulosico è la sorgente più rilevante in Lombardia di benzo(a)pirene e, in generale, di IPA.

L'impatto emissivo anche di una singola combustione a livello locale può essere molto significativo sulla qualità dell'aria. Può comportare incrementi molto sensibili non solo di PM10 ma anche di IPA e diossine.

Stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 di un singolo falò di residui vegetali di 24 m³ equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m³) sono maggiori di 8 volte a quelle che un comune di 1.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le sue abitazioni con il metano.



COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0083380	19/10/2023
1.8.2-A	Servizio Consiglio Comunale



LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA

Sede Legale: via Carlo Bellerio 41, 20161 Milano
C.F. 97866510155



Sede operativa: Viale Trento e Trieste 48
26100 Cremona

- La normativa statale (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale - TUA) prevede, in generale, il divieto di combustione all'aperto e classifica i residui vegetali come rifiuti. Deroghe all'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del TUA per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli, per finalità agricole-ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Le Regioni possono limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell'aria.

Regione Lombardia è intervenuta con la DGR n. 7095/2017, prevedendo, come misura permanente, il divieto di combustione anche di piccoli cumuli vegetali (inferiori a 3 metri steri per ettaro) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei territori dei Comuni posti ad una quota inferiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità Montane).

Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo sopra citato, ma solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. La Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo. In questo caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto.

Per i territori posti al di sopra dei 300 m (o 200 m in Comunità Montana), o comunque al di fuori del periodo invernale per le quote inferiori, per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali si applica quanto disposto a livello nazionale e cioè:

- o **divieto generale tranne nel caso di piccoli cumuli inferiori a tre metri steri per ettaro per finalità ammendanti dei terreni - con onere probatorio a carico dell'esecutore e non per smaltimento rifiuti.** La pratica deve ritenersi comunque come residuale e non prassi gestionale agricola;



LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA

Sede Legale: via Carlo Bellerio 41, 20161 Milano
C.F. 97866510155



Sede operativa: Viale Trento e Trieste 48
26100 Cremona

- **le condizioni di esecuzione non devono arrecare impatti su salute e ambiente.**
Il Comune può limitare o differire tali pratiche dando prescrizioni specifiche, in ragione degli elevati impatti emissivi di composti anche tossici che si generano da tale pratica;
- la Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo. In tal caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto. Per avere questa informazione occorre consultare il sito regionale;
- **non devono, inoltre, essere attive le misure temporanee a tutela della qualità dell'aria.**

I residui del verde urbano (es. sfalci, potature, siepi) rientrano tra i rifiuti e dunque non possono mai essere smaltiti tramite combustione.

In particolare, i materiali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico o di quello privato "fai da te" sono qualificati come rifiuti urbani, mentre quelli prodotti dalla manutenzione del verde privato eseguita da un'impresa sono classificati come rifiuti speciali.

- Il quadro sanzionatorio derivante dalla normativa statale in caso di combustione di residui vegetali prevede:
 - la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per l'accensione del fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata se si tratta di residui vegetali qualificabili quali rifiuti urbani (articolo 184, co. 2, del D.Lgs. 152/2006) - (combinato disposto dell'art. 255 e dell'art. 256-bis D.Lgs 152/06);
 - l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro per l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento quindi anche combustione, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,



LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA

Sede Legale: via Carlo Bellerio 41, 20161 Milano
C.F. 97866510155



Sede operativa: Viale Trento e Trieste 48
26100 Cremona

212, 214, 215 e 216, se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs 152/06) come i rifiuti da attività agricole e agro-industriali di cui all'art. 2135 c.c.;

- ai rifiuti vegetali non si applica, in generale, il reato penale previsto dall'art. 256 bis; tuttavia, se la combustione non riguarda solo rifiuti vegetali ma anche altri tipi di rifiuto (es. plastiche, vernici) si può applicare il reato di combustione illecita di rifiuti con relative sanzioni (art. 256 bis);
- nel caso di combustione durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalle Regioni (divieto assoluto) si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

La normativa regionale, in violazione della DGR n. 7095/2017, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa individuata dall'art. 61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008 e s.m.i. per un importo variabile da 102,60 a 615,60 euro.

- Secondo la normativa statale, i soggetti preposti ai controlli in materia di abbruciamento sono gli agenti di pubblica sicurezza.
- La legge regionale n. 31/2008 art. 61, comma 1 prevede che le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni sulle limitazioni alla combustione dei residui vegetali siano esercitate dal Corpo Forestale Regionale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia Locale.
- Le sanzioni sono applicate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalle Province, dalla Città metropolitana di Milano, dalle Comunità Montane, dalle Unioni dei Comuni, dai Comuni e dagli Enti gestori dei parchi e delle Riserve regionali nelle forme



LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA

Sede Legale: via Carlo Bellerio 41, 20161 Milano
C.F. 97866510155



Sede operativa: Viale Trento e Trieste 48
26100 Cremona

e nei modi stabiliti dalla l.r. n.90/1983. In caso di competenza regionale, il verbale di accertamento da parte degli agenti può essere trasmesso agli uffici AFCP (Agricoltura, Caccia, Pesca e Foreste), presso gli Uffici Territoriali Regionali (UTR) della Direzione generale Agricoltura.

CONSIDERATO CHE

- Il campo in oggetto insiste su un'area immediatamente limitrofa ad una struttura socio-assistenziale (Cremona Solidale) e che il reiterato ricorso alla combustione di residui non meglio precisati (di fatto assimilabili da normativa ai rifiuti urbani) da parte dei residenti nel campo non rispetta i termini di legge e avviene nelle immediate vicinanze della struttura e della strada di accesso alla stessa (percorsa quotidianamente dai mezzi di lavoratori e parenti degli ospiti);
- Il pericolo di incendi e l'effettivo sprigionarsi di esalazioni pericolose si configura come pericoloso per gli ospiti della struttura e di quanti la frequentano;
- Il campo è sito presso la strada d'accesso di una struttura pubblica che, come più volte evidenziato, rappresenta un'eccellenza del territorio in campo all'offerta di servizi socioassistenziali che è sempre più punto di riferimento per la collettività, non è di per sé il migliore biglietto da visita per la città agli occhi di chi accede a Cremona Solidale (sempre più spesso anche da altre zone della regione).

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Risultano essere state fatte numerose segnalazioni e sono stati documentati reiterati episodi relativi alla combustione direttamente su via Zocco, a bordo strada;
- Ho personalmente segnalato intorno alle ore 11 del 18/10/2023 alla Polizia Locale che



LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA

Sede Legale: via Carlo Bellerio 41, 20161 Milano
C.F. 97866510155



Sede operativa: Viale Trento e Trieste 48
26100 Cremona

un falò con fiamme di almeno 1,50 mt era acceso davanti all'entrata del campo e direttamente su via Zocco, oltre ad aver documentato altri episodi analoghi a cavallo tra il 2022 e il 2023 (si allegano foto)





LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA

Sede Legale: via Carlo Bellerio 41, 20161 Milano
C.F. 97866510155



Sede operativa: Viale Trento e Trieste 48
26100 Cremona



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI INTERROGANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI
COMPETENTI:

- Come si intende intervenire perché non si ripetano simili episodi, che nel tempo sono diventati reiterate violazioni?
- Esiste una ipotesi alternativa rispetto al posizionamento del campo, che è una microarea per residenti stanziali e non un'area attrezzata di sosta e transito?
- Quali iniziative l'Amministrazione pone in essere per accompagnare i residenti del campo in un percorso per l'accesso ad un'abitazione e ad una completa integrazione che renda superflua la necessità del campo in oggetto?

Simona Sommi

(Consigliere Comunale, Gruppo Lega Lombarda – Salvini Lombardia)